

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici di Venezia e Mestre di concerto con l'Assessore all'Urbanistica;

Premesso:

che l'art. 12 della L. 23/12/1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) che ha sostituito l'art. 8 comma 10 della L. n. 448 del 23/12/1998, ha previsto una riduzione del costo del gasolio usato come combustibile per riscaldamento e dei gpl usati come combustibile per riscaldamento;

che detto beneficio è applicabile, tra gli altri, ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni o nelle frazioni dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui il Comune di Venezia fa parte;

che il beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministero delle Finanze e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati, da trasmettere successivamente al Ministero delle Economie e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico;

che, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), è stata confermata l'applicazione del suddetto beneficio e con conseguente deliberazione n. 61 del 04.06.2001 il C.C. di Venezia ha individuato con apposita cartografia le zone non metanizzate nel territorio comunale;

Preso atto:

che la legge finanziaria per il 2002, L.448 del 28.12.2001 (art.13 c. 2), ha previsto l'applicazione dei suddetti benefici anche per gli anni 2002-2003 a favore dei Comuni ricadenti nella fascia climatica "E" accordandoli anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita deliberazione del C.C., ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

che con successiva deliberazione n. 177 del 28/10/02 il Consiglio Comunale ha apportato modificazioni relativamente alle zone individuate con la prima deliberazione sopra citata, in virtù di nuove metanizzazioni effettuate da Italgas spa;

Considerato che la legge finanziaria per il 2003, L. 289 del 27/12/2002 (art. 21 c.3), aveva previsto che le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL fossero prorogate fino al 30 giugno 2003;

Atteso che l'art. 17-bis del D.L. 147 del 24/06/2003, convertito con legge n 200 del 01/08/2003, ha modificato l'art.21 c.3 della L.289 del 27/12/2002 prevedendo l'applicabilità della normativa in materia di agevolazioni fino al 31 dicembre 2003 e prevedendo che l'art. 12 della legge 23 dicembre 1999 deve interpretarsi nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione;

Vista la deliberazione del C.C. del 26/01/2004 n.14 e precedenti deliberazioni;

Considerato che le leggi finanziarie del 2005-2006-2007 hanno prorogato le disposizioni in materia di accise concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al c.2 dell'art.13 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Considerato che la legge finanziaria per il 2008, D.L. n. 248 del 31/12/2007 convertito in legge il 28/02/2008 n. 31 ha previsto l'applicazione dei suddetti benefici anche per gli anni 2008-2009 a favore dei Comuni ricadenti nella fascia climatica "E" accordandoli anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita deliberazione del C.C., ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

Atteso che Italgas spa, con nota prot. 08066ITG0588 del 06/03/2008, ha presentato planimetrie indicanti le nuove estensioni di rete realizzate nel territorio del Comune di Venezia fino al 31/12/2007;

Considerato che a seguito di elaborazioni cartografiche, in base al criterio stabilito con la prima deliberazione di Consiglio Comunale che fissava in metri 100 dalla condotta principale del gas metano il criterio di differenziazione tra zone metanizzate e non metanizzate, ad eccezione delle situazioni in cui siano presenti ostacoli fisici, naturali o infrastrutturali di impedimento all'allacciamento quali; autostrada, superstrada canali e fiumi, ferrovie, sono state rilevate variazioni alle zone medesime conseguenti all'ampliamento della rete gas;

Rilevato che molti Comuni omogenei con il Comune di Venezia per struttura e dimensione, deliberando successivamente alla data del 04.06.2001, hanno fissato un criterio di differenziazione tra zone metanizzate e non metanizzate inferiore a metri 100 dalla condotta principale del gas metano;

Ritenuto che si rende opportuno adeguare detto criterio all'orientamento generale rilevato,

Ritenuto, ai sensi della citata normativa, di aggiornare, in base alle suddette estensioni di rete effettuate da Italgas spa, l'individuazione delle zone non metanizzate del Comune di Venezia, così come risultanti dalla cartografia allegata, considerando che la metanizzazione delle nuove zone abbia decorrenza dal 01/01/2008;

Visto il parere di regolarità tecnica del Direttore Progettazione ed Esecuzione Lavori e del Direttore Sviluppo del Territorio ed Edilizia, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto che le Commissioni Consiliari IV e V, riunitesi congiuntamente nella seduta dell' 11.09.2008, hanno chiesto la discussione in Consiglio Comunale;

A voti unanimi (34) espressi con il sistema di votazione elettronico;

DELIBERA

1. Aggiornare, per quanto espresso in premessa, le deliberazioni n.61 C.C. del 04/06/2001, n.177 C.C. del 28/10/2002 e n.14 C.C. del 26/01/2004, e relative cartografie, individuando i nuovi confini delle zone non metanizzate del Comune di Venezia secondo la cartografia allegata, ritenendosi comunque incluse in tali zone le case che distano oltre 100 metri dalla rete di distribuzione, considerando che la metanizzazione delle nuove zone abbia decorrenza dall'01/01/2008;
2. Comunicare la presente deliberazione, come stabilito dall'art. 8 comma 10 lettera c) della legge 23/12/98 n. 448 e succ. mod., al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Attività Produttive entro il 31 dicembre 2008;
3. Di dare pubblicità alla presente delibera mediante pubblicazione all'albo pretorio, affissione di manifesti murali e presso i locali comunali decentrati delle frazioni del Comune di Venezia.

PD.2008.2799

.....